

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this [LINK](#)

**, Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.11, Proposta di decentramento delle popolazioni rurali nelle località colpite dal terremoto del Vulture, Appunto per il capo del Governo, Roma 24 settembre 1930. 1930*

In esecuzione del disposto dell'art.36 del R.D.L. 3 agosto 1930 n.1065, col quale è data facoltà a V.E. di emanare le norme che fossero ritenute necessarie per l'attuazione delle provvidenze consentite in favore dei danneggiati dal terremoto del Vulture, S.E. Crollalanza, d'accordo con gli altri Ministri interessati (Finanze, Giustizia e Agricoltura e Foreste), ha predisposto l'unito schema di Decreto, che stabilisce norme per quanto concerne le modalità per la concessione dei sussidi ai privati ed agli enti locali danneggiati dal terremoto predetto. Più particolarmente, si provvede:

- 1.o) a demandare ai Prefetti l'accertamento del reddito dei proprietari che abbiano ottenuto il sussidio dello Stato, agli effetti della corresponsione del premio di acceleramento;
- 2.o) a stabilire che, quando non vi osti l'osservanza delle norme di edilizia antisismica, i fabbricati distrutti debbono essere ricostruiti nello stesso abitato in cui sorgevano e sulla stessa area di quelli preesistenti. A tale disposizione, diretta ad evitare ogni possibilità di trasferimento da comune a comune dei diritti a sussidio, si fa, però, eccezione, quando il proprietario di un fabbricato distrutto, sito in centro abitato, chieda di impiegare il sussidio nella costruzione di una casa colonica in fondo di cui era proprietario prima del terremoto. E ciò per invogliare i proprietari a popolare le campagne;
- 3.o) a sancire, per rendere più agevole la procedura di pagamento, che, quando di tratti di sussidi concessi a privati per la ricostruzione di stabili di proprietà di più persone, il pagamento è fatto a favore di quello tra i proprietari, che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori;
- 4.o) a fissare, a breve scadenza, per determinare una più intensa attività ricostruttrice, il termine entro il quale gli enti locali che intendono ottenere il sussidio per la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici, debbono presentare la domanda relativa. Ciò premesso, si ha l'onore di sottoporre a V.E. lo schema di Decreto predetto, con preghiera - ove nulla abbia in contrario - di compiacersi munirlo di Sua firma.

